

Codice DB2016

D.D. 24 novembre 2014, n. 992

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Sereni Orizzonti - Casa Federico Albert", sita in Viverone (BI).

Con nota del 18/06/2014 (prot. n. 14095/DB2016 del 19/06/2014), il legale rappresentante della struttura socio-sanitaria "Sereni Orizzonti – Casa Federico Albert", sita in Viverone (BI), Via Cascine di Ponente n. 30, trasmetteva agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità inerente la suddetta struttura, relativa all'autorizzazione all'ampliamento e trasformazione della stessa, con la trasformazione di due nuclei da 20 posti letto di Residenza Assistenziale in due nuclei da 20 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti.

La richiesta in oggetto è stata predisposta sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012 (Art. 8/ter D.lgs. 502/1992 e s.m.i. Strutture socio-sanitarie. Nuove disposizioni), che, tra l'altro, dispone: "... la verifica di compatibilità ex art. 8/ter del D.lgs. 502/92 e s.m.i. puo' essere richiesta da strutture residenziali socio sanitarie per anziani non autosufficienti presenti nei distretti sanitari con percentuale compresa fra il 3% e il 6% (posti letto ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni), fermo restando i fabbisogni di cui alla D.G.R. n. 46-528 del 4.8.2010 e preso atto che il relativo parere favorevole di compatibilità permette l'autorizzazione al funzionamento ma non permette la possibilità di richiedere l'accreditamento".

Con nota del 16/07/2014 (prot. n. 15923/DB2016), gli uffici regionali informavano il legale rappresentante della struttura in oggetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24/06/2014 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), che, all'art. 27, comma 2, prevedeva l'abrogazione del terzo comma dell'art. 8-ter del D.lgs. n. 502/1992.

Il Decreto Legge n. 90/2014 è stato convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014. Nel testo definitivo l'art. 27, comma 2, è soppresso, per cui toma in vigore l'art. 8-ter, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992.

Il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali, con nota del 28/08/2014 (prot. n. 18326/DB2016), richiedeva al Direttore Generale dell'ASL BI un parere obbligatorio e non vincolante, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, in relazione alla richiesta suddetta.

Con nota del 30/09/2014 (prot. n. 22821/DB2016 del 10/11/2014), il Direttore Generale dell'ASL BI esprimeva parere favorevole alla richiesta succitata.

Tutto cio' premesso, ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D.lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta in oggetto.

IL DIRETTORE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;

vista la D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012;
vista la D. D. 29 settembre 2014, n. 802/DB2016

determina

di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta di ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Sereni Orizzonti – Casa Federico Albert", sita in Viverone (BI), Via Cascine di Ponente n. 30, con la trasformazione di due nuclei da 20 posti letto di Residenza Assistenziale in due nuclei da 20 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti. I suddetti posti letto di RSA potranno essere autorizzati al funzionamento ma non potranno essere accreditati.

La verifica di compatibilità in oggetto ha validità di sei mesi entro i quali il richiedente deve comunicare alla Regione – Direzione Sanità – Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali la data di presentazione della DIA/SCIA (o CIL) in Comune. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione, deve essere richiesta una nuova autorizzazione alla realizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del d.lgs n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Direttore
Fulvio Moirano